

Ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 14 aprile 2005, nella causa T-260/03, Celltech R&D Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 5 luglio 2005

(Causa C-273/05 P)

(2005/C 243/08)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 5 luglio 2005 l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 14 aprile 2005, nella causa T-260/03 ⁽¹⁾, Celltech R&D Ltd/UAMI.

Il ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 14 aprile 2005 nella causa T-260/03;
2. respingere il ricorso della Celltech R&D Ltd dinanzi al Tribunale di primo grado contro la decisione della Seconda commissione di ricorso dell'UAMI 19 maggio 2003 (procedimento R 659/2002-2) relativa alla richiesta di registrazione come marchio comunitario del marchio denominativo CELLTECH;
3. condannare la ricorrente dinanzi al Tribunale di primo grado alle spese di lite dinanzi al Tribunale come dinanzi alla Corte di giustizia.

Nel caso in cui la Corte di giustizia non accolga la richiesta sub 2), il ricorrente chiede ossequiosamente alla Corte di voler:

1. annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 14 aprile 2005 nella causa T-260/03;
2. rimettere al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso dinanzi alla Corte di giustizia l'UAMI chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado che,

a suo avviso, viola l'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento sul marchio comunitario ed è viziata da un difetto di motivazione. Il motivo di ricorso si articola in cinque punti:

- Il Tribunale di primo grado, pur avendo affermato che «almeno un significato del segno denominativo CELLTECH [è] cell technology «(tecnologia cellulare)», avrebbe ingiustamente lamentato che la commissione di ricorso non ha «illustrato il significato scientifico della tecnologia cellulare» per spiegare «come tali termini fornirebbero un'informazione in merito alla destinazione e alla natura dei prodotti e dei servizi previsti dalla domanda di registrazione, segnatamente il modo in cui tali prodotti e servizi sarebbero applicati alla tecnologia cellulare o in cui ne deriverebbero».
- Il Tribunale di primo grado avrebbe erroneamente disatteso il principio secondo cui una mera combinazione di elementi ognuno dei quali descrittivo delle caratteristiche dei beni o dei servizi in questione, senza insolite variazioni di sintassi o di significato, è a sua volta descrittiva di quelle caratteristiche ai fini dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio comunitario.
- L'affermazione del Tribunale secondo cui per stabilire se sussista o meno un carattere distintivo occorre una descrizione della «destinazione» dei beni e dei servizi in questione sarebbe erronea in diritto. Pur avendo riconosciuto che «cell technology» è uno dei «campi di applicazione» dei beni e dei servizi in questione, il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che la descrizione di tale campo non è sufficiente a dimostrare che il segno denominativo CELLTECH è descrittivo e perciò privo di carattere distintivo.
- A torto il Tribunale avrebbe considerato che alla descrizione di un processo per la produzione o la fornitura dei beni o dei servizi in questione non si applica il disposto dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio comunitario.
- Il Tribunale avrebbe infine omesso di motivare quest'ultima sua affermazione.

⁽¹⁾ GU C 155 del 25.6.05, pag. 16